

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ORDINANZA N° 216 DEL 12 NOVEMBRE 2020: ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato in data 12 novembre un'ordinanza che, in relazione all'emergenza epidemiologica in corso, disciplina alcune misure maggiormente restrittive rispetto a quelle attualmente previste per la Regione Emilia Romagna, classificata, sulla base dei criteri stabiliti da I.S.S. e Ministero della Salute, in zona gialla. Il Provvedimento, in vigore dal 14 novembre al 3 dicembre p.v., è stato concordato con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia e d'intesa con il ministro alla Salute e ha lo scopo di limitare ulteriormente situazioni a rischio, come spostamenti ed assembramenti. L'ordinanza è stata inoltre condivisa con i prefetti e le amministrazioni locali, per sottolineare la necessità di controlli più stringenti ed efficaci. Di seguito, nel dettaglio, le misure previste.

- Fuori dall'abitazione, **l'uso della mascherina è sempre obbligatorio**. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.
- E' consentito svolgere **attività sportiva e motoria all'aperto**, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, **non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate**.
- **Dalle 15 alle 18, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti** sia all'interno che all'esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. **La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico**, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno dei locali.
- **Negli esercizi di vendita di generi alimentari l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare**, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
- **E' vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata** se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima: a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività affine già sospesa.

- **Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico**, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.
- **La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.**
- **Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.** Tale misura viene prudenzialmente introdotta nell'attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

Il testo completo dell'Ordinanza è consultabile al link di seguito:

- <https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/ordinanza-regionale-in-emilia-romagna-nuove-misure-anti-assembramenti/ordinanza-n-216-del-12-novembre-2020.pdf>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it